

Edizione di mercoledì 11 febbraio 2015

ADEMPIMENTI

[Certificazione unica, provvigioni e competenza](#)

di Giovanni Valcarenghi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Voluntary disclosure con doppio invio](#)

di Nicola Fasano

BILANCIO

[La valutazione della performance d'impresa nell'attuale contesto economico](#)

di Massimo Buongiorno

CONTROLLO

[Il rischio di revisione](#)

di Andrea Soprani

PATRIMONIO E TRUST

[Ma che cos'è il trust? E a cosa serve?](#)

di Sergio Pellegrino

BACHECA

[Temi e questioni del terzo settore con Guido Martinelli](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTI

Certificazione unica, provvigioni e competenza

di **Giovanni Valcarenghi**

Il prossimo **9 marzo** gli studi professionali si confronteranno per la prima volta con l'adempimento dell'**invio telematico delle certificazioni uniche**; si tratta, come al solito, di un adempimento coerente nella logica ma pasticciato nell'attuazione, in perfetto *italian style* (Provvedimento di approvazione del modello del 15.01.2015 – poi aggiornato il 22.01.2015 per un refuso – e prima versione del software del 05.02.2015, con buona pace delle previsioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti).

A prescindere dalle difficoltà tecnico – organizzative, si tratta di risolvere anche alcune **questioni operative** che si pongono per il **raccordo della nuova modulistica con la normativa vigente**.

Si analizzi il caso di una casa mandante che corrisponde provvigioni ai propri agenti, liquidando gli importi dovuti con una tempistica media di un mese dopo la chiusura del trimestre di riferimento.

Quindi, nel 2014 potrebbe essere accaduto che:

- l'agente abbia maturato **provvigioni** per 100 nel **4° trimestre 2014**;
- tali provvigioni siano state **quantificate e comunicate** all'agente stesso nel mese di **gennaio 2015**;
- il **pagamento** materiale della fattura sia avvenuto nello stesso mese di **gennaio 2015**;
- la relativa **ritenuta** d'acconto sia stata **versata entro il 16.02.2015**.

A fronte di questa situazione, si evidenziano due differenti tipologie di ragionamento che, in verità, venivano svolte anche nel passato, ma si potevano gestire in modo più "elastico", in considerazione del fatto che l'adempimento era cartaceo:

1. la CU richiede il riepilogo delle *provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2014 ...*; pertanto, **nella CU non troveranno esposizione le ritenute operate nel mese di gennaio 2015**, sia pure se riferite per competenza al pregresso anno 2014. Analogamente, **nel 770** della casa mandante si troveranno **solo le ritenute operate sulle provvigioni corrisposte nel 2014** che, ad esempio, non contemplano il conguaglio del 2015 ma includono quello del 2013;
2. l'articolo 22 del Tuir (riferendosi idealmente alla **posizione dell'agente**), rimarca che,

dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano, nell'ordine: ... c) le ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo ... (omissis). Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Poiché **le provvigioni fatturate a gennaio dall'agente sono da includere nel reddito del 2014 per competenza**, si potrebbe scomputare dall'Irpef di tale periodo anche la ritenuta operata nel 2015, **avendo riscontro pratico da una certificazione.**

Proprio tale ultima circostanza determinava, **nelle aziende meglio organizzate**, l'abitudine di rilasciare all'agente:

- una certificazione relativa alle provvigioni 2014;
- **una separata certificazione relativa alle provvigioni di competenza 2014, ma assoggettate a ritenuta nel successivo anno 2015**, sia pure prima del termine di presentazione della dichiarazione (o, meglio, prima del termine di versamento delle imposte da parte dell'agente).

Tale abitudine può essere ancora tranquillamente osservata, semplicemente producendo una certificazione cartacea relativa alle ritenute delle provvigioni del mese di dicembre (composta dal solo frontespizio e dal solo quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) unitamente a quella "canonica" delle ritenute operate nel 2014.

Solo la seconda certificazione (**quella relativa alle ritenute operate nel 2014**) andrà **spedita telematicamente all'Agenzia** delle entrate entro il prossimo 9 marzo 2015, mentre **entrambe dovranno essere consegnate in forma cartacea all'agente entro il 28 febbraio.**

Infatti, l'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 175/2014, prevede che:

- comma 6-quater: *"le certificazioni ... sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti ... (omissis)";*
- comma 6-quinquies: *"le certificazioni ... sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti".*

Il Provvedimento del 15 gennaio 2015, così come le istruzioni per la compilazione, precisano inoltre che *in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:*

- *totalizzare i vari importi e compilare un'unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;*
- *compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.*

In conclusione, dunque, la società mandante:

- ha l'obbligo di consegnare la certificazione cartacea delle ritenute operate nel 2014, entro il 28 febbraio 2015;
- ha l'obbligo di trasmettere telematicamente tale certificazione entro il prossimo 9 marzo 2015;
- ha la facoltà di certificare separatamente le ritenute operate, nei primi mesi dell'anno, sulle provvigioni di competenza del 2014, consegnando il solo modello cartaceo anche dopo il 28 febbraio 2015, poiché la scadenza effettiva sarebbe quella del 28 febbraio 2016;
- ha l'obbligo, probabilmente, una volta **seguita l'impostazione di certificare separatamente le ritenute operate nei primi mesi del 2015**, di effettuare **anche la successiva trasmissione entro il 7 marzo 2016 in modo separato e non in modo cumulativo**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary disclosure con doppio invio

di **Nicola Fasano**

In attesa dell'ormai prossima Circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe chiarire diversi punti "critici", il [Provvedimento del 30 gennaio](#) scorso ha delineato la **procedura** che si dovrà seguire per la **presentazione** dell'istanza di **voluntary disclosure**.

Si dovrà procedere, in pratica, a un **doppio invio**, in quanto l'apposito **modello di istanza** "viaggia" sul canale **Fisconline o Entratel** e deve essere inviata direttamente dall'interessato o da intermediari abilitati (compresi CAF e avvocati), avvalendosi dello **specifico prodotto informatico** varato dall'Agenzia delle Entrate.

Entro i **30 giorni successivi**, invece, tramite **PEC**, dovrà essere inviata la documentazione di supporto fra cui spicca la **relazione di accompagnamento del professionista**.

Nel **frontespizio** dell'istanza, fra l'altro, si possono indicare gli estremi del **consulente** che assiste il contribuente nella procedura di regolarizzazione e si può optare per l'invio di tutte le **comunicazioni** conseguenti direttamente al **professionista**.

Vi è anche l'apposito spazio dedicato all'impegno per la presentazione telematica dell'istanza da parte **dell'intermediario** (che ben potrebbe essere un soggetto **diverso** dal consulente).

Va inoltre barrata la casella **emersione "internazionale"** anche **quando** siano state commesse **violazioni non connesse con i fondi esteri**, posto che, secondo le istruzioni, l'attivazione della regolarizzazione internazionale richiede la **sanatoria anche di eventuali violazioni fiscali "interne"**, pur se non collegate con quelle "internazionali".

Fra gli spunti più significativi del modello va evidenziato che la **Sezione I** relativa ai **"soggetti collegati"**, quali ad esempio **cointestatari** delle attività o i soggetti connessi in ragione **dell'origine della provvista**, richiede l'indicazione dei **relativi codici fiscali** a prescindere dal fatto che anche questi soggetti abbiano optato per la voluntary.

Quanto alla **Sezione III** sui **"nuovi investimenti all'estero"** devono essere segnalati gli **incrementi** delle attività estere (che, se avvenuti in Paesi Black list danno luogo, fra l'altro alla presunzione di cui all'art. 12, D.L. n. 78/2009, salvo la prova contraria) quali, ad esempio, **versamenti** di contanti, **bonifici** in entrata, **trasferimento di valori** mobiliari in favore del contribuente ecc.

Nessuno specifico spazio viene invece riservato ai **prelievi**, il che potrebbe voler dire che i

movimenti in uscita, anche se non documentati e giustificati (cosa particolarmente improba nel caso molto frequente di prelievi in contanti) **non dovrebbero essere equiparati agli apporti** in termini di redditi accertabili, ma sul punto, molto delicato, si dovranno attendere i chiarimenti della Circolare.

Altro aspetto da segnalare è quello relativo alla specifica colonna dedicata, nella **Sezione V, sui maggiori imponibili, ai contributi previdenziali**. Sul punto sembrerebbe che **l'eventuale raddoppio dei termini di accertamento** per le imposte impattino anche sui contributi (cosa per la verità **tutt'altro che pacifica**, anche in considerazione del fatto che per quanto concerne il raddoppio "Black list" l'art. 12, D.L. n. 78/2009, introduce "ai soli fini fiscali" la famigerata presunzione "capitale = reddito", a cui fa seguito il raddoppio dei termini).

Nella documentazione di accompagnamento da inviare via PEC in formato .zip, spicca senza dubbio la **relazione del professionista** che dovrà spiegare **minuziosamente** quali sono gli anni oggetto della regolarizzazione e le **violazioni che si intendono** sanare predisponendo dei **prospetti di riconciliazione** rispetto ai "macro-dati" complessivi riportati nell'istanza.

Da sottolineare, infine, che eventuale documentazione in **lingua straniera** dovrà essere tradotta: sarà necessaria la **traduzione giurata**, salvo che per la documentazione in **inglese, spagnolo, francese e tedesco** che potrà essere oggetto di traduzione semplice a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in **Val d'Aosta** non è necessaria la traduzione dal **francese**, per quelli invece aventi il domicilio fiscale nella **Provincia di Bolzano** non sarà necessaria la traduzione dal **tedesco**. Mentre non andrà tradotta la documentazione in **sloveno** per i contribuenti residenti in **Friuli Venezia Giulia** appartenenti alla **minoranza slovena**.

BILANCIO

La valutazione della performance d'impresa nell'attuale contesto economico

di **Massimo Buongiorno**

L'attuale situazione italiana mostra che **l'effetto congiunto di molti fattori** (maggiore volatilità dei ricavi, competizione internazionale, carenze infrastrutturali, fattori culturali) **può portare a situazioni di tensione** che vengono definite finanziarie ma **trovano assai spesso la loro origine nella gestione operativa**.

Ed è proprio una **chiara distinzione tra gestione operativa e gestione finanziaria d'impresa** che deve divenire lo schema di riferimento per l'interpretazione delle performance d'impresa. In estrema sintesi, la prima riguarda tutto quanto è necessario per rimanere sul mercato in equilibrio economico, mentre la seconda attiene alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie.

Le riflessioni che seguono si incentrano su quegli strumenti che consentono di valutare la performance operativa nell'ottica di conservazione dell'equilibrio aziendale.

In primo luogo **si sottolinea la rilevanza di una lettura integrata dei risultati di:**

1. **conto economico** espressi dal **risultato operativo** (differenza tra i ricavi e tutti i costi della gestione con esclusione di quelli imputabili alla gestione finanziaria – interessi e commissioni – e fiscale);
2. **stato patrimoniale** nei termini della determinazione del **capitale investito** come **somma del capitale circolante** (differenza tra le attività operative quali crediti commerciali e rimanenze e le passività operative quali debiti di fornitura e verso il personale) e **delle immobilizzazioni**.

Il rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito, noto **come ROI, è il principale indicatore della performance d'impresa e misura la capacità dell'impresa di remunerare le risorse investite**.

Scomponendo il ROI per i ricavi, si ottengono due nuovi indicatori, **il rapporto tra EBIT e ricavi** che misura la redditività su ogni unità di ricavo (noto anche come ROS) e **il rapporto tra ricavi e capitale investito** che indica quante unità di capitale sono necessarie per ogni unità di ricavo.

$$ROI = \frac{EBIT}{Ricavi} \times \frac{Ricavi}{Capitale investito}$$

L'indice mostra che (incremento del ROS) ma lo stesso risultato può essere ottenuto, tipicamente attraverso una gestione efficiente del capitale circolante, riducendo i tempi di incasso dei crediti e lo stock di rimanenze.

La lettura dei flussi finanziari consente di integrare le considerazioni che precedono. **Il flusso della gestione operativa**, pari alla differenza tra il reddito operativo al lordo degli ammortamenti (margine noto come Ebitda), la variazione del capitale circolante e gli investimenti in immobilizzazioni **mostra la capacità dell'impresa di generare la liquidità necessaria per il pagamento delle imposte, il servizio del debito bancario e la distribuzione degli eventuali dividendi**, evitando le suddette "tensioni finanziarie".

ROI e flusso di gestione operativa sono due facce della stessa medaglia. Un ROI positivo e crescente indica che l'impresa è in grado di "trattenere" una porzione significativa di ricavi, oppure che il capitale impiegato è basso; i flussi in questo caso sono positivi e ampi. Al contrario, **un peggioramento della redditività (o nella gestione del circolante) si riflette immediatamente in una maggiore tensione di liquidità.**

Un ulteriore spunto di riflessione riguarda **la distinzione dei costi operativi in variabili e fissi.** I **primi seguono la dinamica dei ricavi** (ad esempio i consumi di materie prime e i servizi quali lavorazioni esterne, trasporti, provvigioni) mentre **i secondi dovranno comunque essere sostenuti a prescindere dal livello dei ricavi** (locazioni e noleggi, la gran parte del costo del personale, gli ammortamenti). **La performance d'impresa dipende dal Margine di contribuzione**, ovvero la differenza tra i ricavi e i costi variabili ma **anche dal grado di saturazione dei costi fissi.**

E' chiaro che quanto più un'impresa utilizza costi fissi tanto più per fare margini dovrà generare ricavi elevati per coprirli e, ove questi ultimi venissero meno, sono probabili perdite.

Il rapporto tra Margine di contribuzione e Reddito operativo, noto come leva operativa misura proprio questa componente di **rischio imprenditoriale.** Se la leva operativa è elevata, ciò significa che una parte "piccola" del reddito operativo è prodotto dal margine di contribuzione e quindi che i costi variabili sono pochi rispetto a quelli fissi. **L'impresa con una leva operativa elevata è molto sensibile alla volatilità dei ricavi e quindi nel contesto attuale più rischiosa.**

Utilizzando questo strumento si può anche determinare la **massima contrazione di ricavi sostenibile** per mantenere l'equilibrio aziendale.

Perché lo schema funzioni è però necessario che la distinzione tra gestione operativa e gestione finanziaria sia **molto precisa.** Ad esempio nelle imprese di famiglia, ciò non è sempre

facile essendo frequente che il patrimonio aziendale venga confuso con quello personale dell'imprenditore.

In tali casi, si rendono necessarie alcune rettifiche che riguardano:

1. **Lo spostamento alla gestione finanziaria di costi attribuiti alla gestione operativa ma in realtà ad essa non pertinenti** (eccessivi emolumenti agli amministratori/soci rispetto ad una situazione normale, consulenze fittizie a favore dei soci, costi inerenti a immobilizzazioni non strumentali);
2. **L'esclusione dalle immobilizzazioni operative dei beni immobili e mobili registrati in uso ai soci** per attività non operative e delle attività non strumentali (liquidità investita in attività finanziarie, immobili concessi in locazione);
3. **L'esclusione dai margini operativi degli eventuali profitti derivanti da attività non strumentali** (ad esempio canoni di locazioni e costi di manutenzione).

CONTROLLO

Il rischio di revisione

di **Andrea Soprani**

Gli attuali principi di revisione si caratterizzano per un approccio alla revisione **basato sulla identificazione e valutazione dei rischi** che il bilancio sia inficiato da errori significativi e dalla individuazione e svolgimento di **procedure di revisione idonee a fronteggiare tali rischi**. Si tratta quindi di un approccio alla revisione *risk based* che si contrappone al precedente approccio seguito dai vecchi principi di revisione italiani, che erano invece incentrati sulle procedure di revisione **da applicare sulle singole poste di bilancio**.

L'approccio della revisione commisurato al rischio, implica che la natura, l'estensione e la tempistica delle procedure di revisione **dipendono dalle specifiche circostanze** in cui la revisione si svolge.

La revisione legale **non è e non può essere intesa come l'applicazione di liste predefinite di controlli validi per qualunque tipo d'impresa, né tantomeno immutabili a seconda della voce di bilancio** esaminata. Il revisore dovrà invece disporre di una ampia lista di potenziali controlli, una sorta di *"cassetta degli attrezzi"*, dalla quale dovrà selezionare le procedure di revisione più appropriate per ogni circostanza, procedure che, comunque, non potranno limitarsi all'esame di documenti comprovanti il saldo della voce a bilancio, ma dovranno necessariamente svolgere indagini ed **acquisire informazioni sulla società e l'ambiente in cui essa opera, sul suo sistema di controllo interno e su quant'altro consenta al revisore di apprezzare i rischi dell'incarico**.

Cos'è dunque il rischio di revisione?

Il **rischio di revisione** consiste nell'**eventualità che il revisore possa**, ovviamente inconsapevolmente, **non tener conto**, in modo adeguato, nell'espressione del proprio giudizio professionale sul bilancio, di **errori significativi o di frodi che lo inficiano**. Il rischio di revisione appare, dunque, immanente e non del tutto eliminabile. Nell'attuale set di principi di revisione, la **pianificazione dell'attività** diviene il momento centrale nel quale il **livello del rischio viene conosciuto, accettato e fronteggiato**. Il rischio di revisione viene distinto in **tre** principali categorie o componenti:

- **"rischio intrinseco"**: inteso come la oggettiva possibilità che un saldo di un conto o di una classe di operazioni (per la loro natura intrinseca) possa essere inesatto e quindi generare, singolarmente o aggregati ad altri saldi di conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio;
- **"rischio di controllo"**: inteso come possibilità che il sistema contabile e di controllo

interno non prevenga e/o non individui e corregga tempestivamente un errore che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni;

- **“rischio di individuazione”**: inteso come oggettivo rischio che le verifiche pianificate ed eseguite dal revisore non evidenzino un’inesattezza significativa, individualmente considerata o aggregata ad altre inesattezze, presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni.

La **pianificazione** del lavoro, e le scelte conseguenti che da tale pianificazione derivano, hanno l’**obiettivo principale di individuare le componenti di rischio sulla società** oggetto di revisione e, di **selezionare** quali siano **le verifiche più adatte** per limitare il rischio di revisione e, quindi, per fornire al revisore una ragionevole certezza di giungere alla emissione di un giudizio corretto sul bilancio.

Per determinare il rischio di revisione bisogna innanzitutto capire qual è l’universo dei **rischi** a cui è soggetta la società, quindi individuare quelli **che possono**, anche solo potenzialmente, **avere un riflesso contabile**, e poi **valutare la capacità del sistema di controllo interno aziendale di prevenire o individuare tempestivamente gli effetti di questi rischi**, e, da ultimo, di pianificare tutte quelle **verifiche** sul sistema di controllo interno e/o sui saldi di bilancio che consentano al revisore di concludere **che il rischio di revisione si è ridotto ad un livello ragionevolmente basso** che consenta di assicurare i terzi che il bilancio, nel suo complesso, non contiene errori significativi.

La professionalità del revisore nell’individuare i potenziali rischi e nel giudicare l’adeguatezza del sistema di controllo interno rappresenta un prerequisito indispensabile per il processo di prevenzione, individuazione e correzione di tali rischi.

Rimandiamo pertanto ad un prossimo contributo l’approfondimento del rischio intrinseco e del rischio di controllo.

PATRIMONIO E TRUST

Ma che cos'è il trust? E a cosa serve?

di **Sergio Pellegrino**

Quando avviciniamo il tema del trust con clienti e colleghi, la domanda fatidica che arriva sempre, anche quando magari ne stiamo parlando da mezz'ora, **è che cosa sia il trust** e come possa essere definito.

La domanda è scontata, ma la risposta non lo è affatto, attesa la circostanza che il trust è non soltanto un istituto non contemplato dal nostro ordinamento giuridico, ma probabilmente anche "lontano" dalle sue logiche.

Il ragionamento basato sulle **considerazioni di carattere fiscale**, che spesso "condizionano" il nostro pensiero, ci indurrebbero a ritenere **il trust una persona giuridica, ma così certamente non è**, anche se, dal punto di vista tributario, il trust viene "personificato" e considerato un soggetto passivo ai fini Ires.

Lo possiamo considerare un contratto? **Non è probabilmente neppure un contratto, perché non c'è una prestazione sinallagmatica.**

Che cos'è allora?

Volendo per forza di cose "ingabbiare" il trust in una definizione, lo possiamo considerare un negozio posto in essere da parte di un soggetto, il **disponente**, che si spossessa di parte del proprio patrimonio "dedicandolo" alla realizzazione di determinati obiettivi.

Il trust è quindi un **fenomeno gestorio**, in base al quale il disponente stabilisce un programma e ne affida l'attuazione ad un altro soggetto, il **trustee**, "dedicando" un determinato patrimonio alla realizzazione di questi obiettivi.

E' importante evidenziare come il **disponente, con la disposizione dei beni in trust, se ne spossessa**. Non gestisce più il patrimonio che ha collocato nel trust, né è titolare di un diritto o di un potere nei confronti del trustee: **il trustee non è il fiduciario del disponente**, ma è fiduciario della realizzazione dell'affidamento e le sue obbligazioni sono indirizzate a questo (e non verso il disponente).

Il "compito" che deve svolgere il trustee è normalmente a vantaggio di alcuni soggetti, che sono denominati **beneficiari**, ma vi sono anche i trust istituiti per uno **scopo**, caritatevole o meno.

Uno degli elementi essenziali del trust è rappresentato dal fatto che il **trustee deve godere di ampia autonomia** nell'attuazione del compito affidatogli, ovviamente esercitando i propri poteri in linea con quelli che sono gli indirizzi definiti dall'atto istitutivo. Se questa autonomia non c'è, ed è evidente a tutti che il disponente continua ad essere il *dominus* assoluto della situazione, questo è il segno evidente che la realtà di quel trust è diversa rispetto a quella "ideale" delineata nell'atto istitutivo. E questo può naturalmente rappresentare un problema nei rapporti con i terzi eventualmente "interessati", amministrazione finanziaria compresa.

L'atto istitutivo può prevedere, e normalmente prevederà, che alcuni dei poteri riservati al trustee siano soggetti al consenso di un terzo, che viene denominato **guardiano**, e che ha il compito di vegliare sull'attività del trustee, accertandosi che questi operi in modo conforme alla realizzazione delle finalità che quel trust deve perseguire.

Molto spesso, quando parliamo con il nostro potenziale cliente, non è infrequente che **questo si candidi a "fare tutto"**: generalmente vorrà fare il trustee, per amministrare direttamente quello che considera ancora il proprio patrimonio, o, in alternativa, almeno il guardiano; ci chiederà poi se è possibile essere anche beneficiario del trust.

Sicuramente il disponente potrebbe essere anche il trustee, e allora si parla di trust autodichiarato, ma vanno considerate le implicazioni di carattere fiscale, perché per l'Agenzia il trust autodichiarato non è per certi aspetti (quelli favorevoli) un "vero" trust (ma lo è per quelli sfavorevoli, ritenendo comunque dovute le imposte indirette). Potrebbe essere anche beneficiario, perfino l'unico beneficiario, purché non sia anche nel contempo trustee.

In realtà perché la struttura "tenga" verso l'esterno sarà generalmente opportuno che il disponente non rivesta altri ruoli e che l'autonomia del trustee sia garantita e sia inattaccabile (quantomeno sul piano formale).

Passando alla seconda domanda, e cioè **a cosa serve il trust**, molti clienti, interrogati sul punto, non hanno dubbi: a loro il trust serve per **proteggere il patrimonio** e, se possibile, per avere qualche vantaggio di natura fiscale o magari risparmio sul versante previdenziale.

È inevitabile che la maggior parte dei clienti, almeno nella fase iniziale, siano focalizzati esclusivamente su questi aspetti, **ma l'approccio che noi dobbiamo proporre dal punto di vista professionale è diverso.**

Nel momento in cui si dispongono dei beni in trust vi è la **segregazione di quel patrimonio.**

I beni in questione **non sono più di proprietà del disponente**, e non sono quindi aggredibili dai suoi creditori, ma **entrano nel patrimonio del trustee.**

Il fondo in trust, pur nel patrimonio del trustee, è **vincolato alla realizzazione del compito** che gli è stato affidato ed è **segregato**: quindi i creditori del trustee non possono rivalersi sul fondo e l'eventuale fallimento del trustee non ha conseguenze.

La segregazione del patrimonio è però l'effetto del negozio e deve essere al servizio del compito affidato al trustee, non può essere la sua finalità.

Questo aspetto non dobbiamo mai dimenticarlo se vogliamo istituire un trust che sia “credibile” e quindi svolga le proprie funzioni: **l'atto istitutivo deve delineare degli obiettivi programmatici che siano considerati meritevoli di tutela.**

Come dico sempre, è qui che noi, come consulenti, **svolgiamo un ruolo fondamentale.**

Gli accadimenti della vita possono essere tanti e tali che in tutti i casi sarà possibile **individuare finalità assolutamente “nobili” e utili**, alle quali magari il cliente non ha mai pensato.

Nei colloqui propedeutici alla “costruzione” del trust sulla base delle **effettive esigenze** del cliente (e non soltanto di **quelle che in quel momento gli sembrano tali**) non potremo esimerci dal cercare di ipotizzare i diversi scenari, anche (e soprattutto) quelli negativi, che si potranno manifestare nel corso della vita dei “protagonisti” del trust, **cercando di fare in modo che l'istituto sia in grado di rispondere prontamente ed in modo efficace alle differenti situazioni che si prospetteranno.** E' qui che sta la difficoltà e la bellezza del nostro compito.

BACHECA

Temi e questioni del terzo settore con Guido Martinelli

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Il percorso, strutturato in tre giornate, è stato ideato da Guido Martinelli, uno dei massimi esperti in materia di enti no profit, per aiutare i professionisti – commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro – e gli operatori del settore ad orientarsi nelle complessità del terzo settore. Si snoderà lungo tre direttrici – l'analisi della disciplina civilistica, delle prestazioni d'opera e della disciplina fiscale – affrontando le principali tematiche alla luce della normativa attuale e delle prospettive di modifica legislativa. Oltre a Guido Martinelli, interverranno in aula alcuni dei professionisti che da molti anni collaborano con lui nell'attività di studio.

RELATORE

Guido Martinelli

SEDI

Verona – dal 4 marzo

Bologna – dal 10 marzo

Milano – dal 19 marzo

Roma – dal 24 marzo

Napoli – dal 31 marzo

PROGRAMMA

I° incontro

LA DISCIPLINA CIVILISTICA

- L'inquadramento degli enti senza scopo di lucro
- Le Associazioni riconosciute
- Le Associazioni non riconosciute
- I Comitati
- Le Fondazioni
- La legislazione speciale
- Enti associativi e *privacy*
- La responsabilità negli enti associativi

II° incontro

LE PRESTAZIONI D'OPERA NEGLI ENTI ASSOCIATIVI

- Il rapporto di lavoro gratuito: il c.d. volontariato
- Il rapporto di lavoro retribuito
- Le associazioni come sostituti previdenziali e d'imposta
- Il contratto di associazione in partecipazione
- Il certificato di agibilità per i pubblici spettacoli
- Le norme sulla sicurezza e il libro unico del lavoro
- L'iscrizione nel LUL degli sportivi dilettanti e dei collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche

III° incontro

LA DISCIPLINA FISCALE

- La qualificazione degli enti del terzo settore ai fini fiscali
- Obblighi e regimi contabili: il rendiconto economico – finanziario
- Gli obblighi ai fini Irap
- Gli obblighi ai fini IVA
- Gli altri tributi
- Le raccolte occasionali di fondi
- Lotterie, tombole e pesche di beneficenza